



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina.....membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione.....membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 14 giugno 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 30 agosto 2010, il ricorrente eseguiva presso la propria banca un bonifico per l'importo di € 2.000 a favore di un rivenditore, per il pagamento di un bene mobile acquisito presso l'esercizio commerciale dello stesso. All'uopo, in assenza di altri stampati, su indicazione dell'impiegato della filiale, utilizzava un modulo per le operazioni relative a ristrutturazioni edilizie. A maggior cautela, nella causale, l'ordinante specificava che la disposizione era finalizzata all' *"acquisto di un bene mobile per l'abitazione in via..."*.

Dopo qualche giorno, il beneficiario informava il ricorrente che la banca ricevente, odierna resistente, aveva applicato sull'importo bonificato di € 2.000 una ritenuta pari a € 166,00, assimilando l'operazione ad un pagamento per ristrutturazione edilizia. Con lettera del 27/11/2010, il ricorrente chiedeva pertanto di *"rettificare l'operazione"*, rilevando che il modulo – per quanto *"non perfettamente adatto all'operazione da effettuare"* – recava le opportune specificazioni in causale.

In risposta, la resistente comunicava di poter provvedere, in qualità di sostituto d'imposta, allo storno della ritenuta già effettuata, necessitando all'uopo di *"una formale segnalazione da parte dell'Istituto mittente il bonifico"*. Quest'ultimo avrebbe dovuto notificare *"l'inesattezza compiuta attraverso le procedure interbancarie"* entro e non oltre il 7/1/2011 *"onde consentirci di gestire nei tempi dovuti lo storno in questione con l'erario"*.



Trasmessa immediatamente la richiesta alla propria banca, questa riferiva al ricorrente con lettera del 18/2/2011 di avere effettuato la segnalazione in data 4/1/2011, senza ricevere dalla controparte, nonostante il sollecito telefonico, alcun riscontro. A fronte di nuova segnalazione del 15/2/2011, la resistente aveva infine comunicato di non potervi dar corso, in quanto trattandosi di bonifici ricevuti nell'anno 2010, le ritenute risultavano già versate.

In relazione a quanto precede, l'ordinante presentava, in data 14/3/2011, ricorso nei confronti della banca ricevente richiedendo lo storno della ritenuta applicata.

In sede di controdeduzioni, la resistente eccepeva che il ricorrente non poteva avere la qualifica di "cliente" ai sensi delle "Disposizioni di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria"; non aveva, pertanto, titolo a presentare ricorso nei propri confronti.

In merito, poi, al presunto trattamento irregolare del bonifico, l'intermediario confermava la correttezza del proprio operato, poiché la disposizione era stata eseguita con causale "*ristrutturazione edilizia (Legge 449 del 27/12/97) anziché come trasferimento ordinario*".

In relazione a tanto, la resistente, in qualità di sostituto di imposta, aveva applicato la ritenuta del 10% prevista dall'art.25 del D.L. 78/2010. Ricevuta la richiesta di storno da parte dell'ordinante e la segnalazione di errore da parte della banca mittente (solo in data 4/1/2010), la filiale di pertinenza aveva trattato con urgenza la pratica richiedendo immediatamente al cliente beneficiario del bonifico che accettasse il richiamo sottoscrivendo apposita disposizione di storno. In mancanza di ogni autorizzazione da parte del beneficiario, lo storno non veniva eseguito e si era dovuto procedere al versamento presso l'erario dell'imposta.

La banca resistente, ancora, osservava che, nel caso di specie, nessun danno era in verità configurabile né per il beneficiario del bonifico, né per il ricorrente. Invero, il beneficiario avrebbe potuto recuperare la ritenuta d'acconto erroneamente effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, riconoscendo poi l'importo in favore del ricorrente.

Tanto considerato, ritenendo non sussistere alcun profilo di responsabilità a proprio carico, la banca evidenziava l'infondatezza di ogni richiesta nei propri confronti.

DIRITTO

La banca resistente rileva in via preliminare l'inesistenza di un rapporto contrattuale con il ricorrente, che quindi - ai sensi delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" - non sarebbe "cliente" e non avrebbe diritto di accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale della lite.

Sul punto, la giurisprudenza dell'ABF ha già espresso in più riprese un diverso orientamento.

Ed infatti, la definizione di "cliente", presupposto per l'accesso all'ABF, rimanda alla figura del soggetto che ha o che ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale, avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari. Tale definizione non intende limitare soggettivamente la garanzia di accesso, ma soltanto definire in modo oggettivo il quadro dei rapporti sostanziali che possono essere dedotti dinanzi a questo Collegio. Nell'ambito di tali rapporti, ve ne sono alcuni che, come nel caso di specie, coinvolgono il funzionamento di più di un intermediario, perché la natura stessa del servizio richiesto coinvolge l'operatività sinergica di diversi istituti. Se pertanto la disposizione di bonifico coinvolge necessariamente l'attività della banca ordinante e di quella ricevente, perché



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

soltanto la combinazione delle due attività può realizzare il servizio bancario richiesto, risulta un fuor d'opera limitare la definizione di "cliente" al solo rapporto con la banca ordinante, per la semplice ragione che il detto rapporto costituisce soltanto un segmento, privo di autonomia propria, del servizio bancario che viene richiesto da chi ordina il bonifico su propri fondi.

Se ne deduce che l'essere "cliente" della banca ordinante è di per sé condizione sufficiente per l'accesso all'ABF: e ciò anche qualora, come nel caso in esame, si lamenti una "disfunzione ed un danno" imputabili alla banca che avrebbe dovuto finalizzare l'operazione di bonifico, secondo le istruzioni della banca dell'ordinante.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, la prima eccezione proposta dall'intermediario resistente dovrà essere respinta.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso non possa essere accolto.

Ed infatti, appare evidente che l'utilizzo di uno stampato "inadeguato" (eventualmente per colpa dell'intermediario che ha trasmesso il bonifico) ha determinato l'equivoco che ha indotto l'intermediario ricevente ad applicare l'art.25 del D.L. 78/2010, operando la ritenuta d'acconto. Lo stesso tentativo di favorire uno storno successivo, per riparare all'errore (non reso possibile dal mancato assenso tempestivo del beneficiario), offre la chiara rappresentazione di un complessivamente corretto rapporto collaborativo dell'intermediario stesso, che resta, pertanto, immune da censure.

Appare evidente, infine, la sostanziale inesistenza del danno, giacché l'importo anticipato all'erario potrà essere recuperato successivamente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI